



Comune di Ariano Irpino

PROVINCIA DI AVELLINO

ORDINANZA SINDACALE N. 31 DEL 01/07/2021

Oggetto: DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI PER TUTTE LE AREE BOSCADE, CESPUGLIATE, ARBORATE E A PASCOLO DELL'INTERO TERRITORIO DAL FINO AL 20 SETTEMBRE 2021.

DIVIETO DI COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI.

OBBLIGO PULIZIA E MANUTENZIONE TERRENI E AREE PRIVATE INCOLTE E ABBANDONATE.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- Ai sensi dell'art. 3 e 6 del D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 224 - "Codice di Protezione Civile" il Sindaco è Autorità territoriale di protezione civile;
- Il D. Lgs 31 marzo 1998 n. 112 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di protezione civile;

CONSIDERATO che

- l'approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rende fortissimo il rischio di incendi boschivi e di interfaccia, altamente pregiudizievoli per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale;
- l'abbandono e l'incuria di alcune aree di proprietà privata, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, versano in condizione di degrado e di abbandono, con presenza di vegetazione, rovi e sterpaglie con conseguente proliferazione di insetti molesti, ratti ed ofidi, con grave rischio e pericolo per la salute e l'incolumità delle persone oltre che essere causa di possibile innesco di incendi;
- si rende assolutamente necessario provvedere alla rimozione di sterpaglie, rovi e vegetazione, soprattutto in prossimità di boschi, strade, impianti industriali e artigianali, fabbricati e insediamenti abitativi, da attuarsi con criteri uniformi e durante l'intero anno per la prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi in modo particolare nel corso dell'estate quando massimo è il rischio;

VISTO l'art. 182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (Norme in materia ambientale) il quale, tra le altre, così dispone:

"Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata";

VISTO, altresì, il D.L. 91/2014, art. 14, comma 8 lettera b), convertito nella legge n. 116 dell'11/8/2014, che tra l'altro riporta: *"... nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata".*

VISTA la Legge Regionale n. 26 del 9 agosto 2012, in materia di protezione della Fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria, in particolare l'art. 25 comma 1 lettera f) che dispone il divieto di *"bruciatura delle stoppie delle colture graminacee e leguminose, nonché prati, erbe palustri ed infestanti, anche nei terreni incolti, in tutto il territorio regionale dal 1 giugno al 20 settembre. Deroghe al periodo di divieto possono essere adottate dal Presidente della Provincia su motivata richiesta del sindaco del comune interessato. In caso di infrazione la responsabilità è del conduttore del fondo";*

VISTO il Reg. reg.le 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale";

VISTA la delibera di G.R. n. 250 del 15/06/2021 è stato approvato il *"Piano regionale per la programmazione delle attività di*

Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli incendi boschivi nel triennio 2021-2023. Con allegati?;

DATO ATTO che con Decreto Dirigenziale n. 237 del 14.06.2021 del Dirigente della Direzione Generale 18 della Regione Campania, recante "**Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi - Anno 2021**", acquisito al prot. di questo Ente n. 16201 del 15.06.2021, la Regione Campania ha, tra l'altro, stabilito:

di rendere noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo dell'intero territorio della Regione Campania dal **15 giugno al 20 settembre 2021**, disponendo per lo stesso periodo il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali;

di rammentare che durante il periodo di massima pericolosità è sempre vietato:

- *accendere fuochi di ogni genere;*
- *far brillare mine o usare esplosivi;*
- *usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;*
- *usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF e altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;*
- *fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;*
- *esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;*
- *transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.*

VISTA la nota della Prefettura di Avellino prot. 0047632 del 23/6/2021

RITENUTO necessario ribadire gli obblighi degli enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo e a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, con l'adozione, in particolare, di ogni utile iniziativa volta a prevenire l'innescò di incendi nelle fasce perimetrali delle zone abitate, delle infrastrutture strategiche, della rete viaria e nelle aree di maggior pregio ambientale e naturalistico;

RITENUTO necessario, altresì, far eseguire in via immediata ai proprietari dei terreni incolti e delle aree abbandonate e degradate, presenti sul territorio comunale, tutti gli interventi di pulizia e manutenzione finalizzati all'eliminazione degli inconvenienti igienico-sanitari e di tutte le situazioni che possono determinare una minaccia alla pubblica e privata incolumità, generare condizioni di grave pericolo per la salute oltre che rendere indecorosa l'immagine della città;

CONSIDERATO che l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta essere tra le principali cause della diffusione degli incendi boschivi sul territorio comunale;

ACCERTATA la necessità di effettuare interventi operativi e preventivi al fine di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

VISTA la legge quadro in materia di incendi boschivi del 21.11.2000, n. 353;

VISTA la legge 24/11/1981, n. 689;

VISTI gli artt. 17 e 59 del T.U. della legge di P.S. 18/6/1931, n. 773 e gli artt. 449 e 650 del C.P.;

ATTESO CHE il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente riportate e confermate:

- a) nel periodo dal **01 luglio al 20 settembre 2021, salvo proroghe**, per tutte le aree di cui all'art. 2 della L. n. 353/2000 – aree boscate cespugliate, arborate e sui terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree dell'intero territorio comunale, è sempre vietata la bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali;
- b) a tutti i proprietari di terreni incolti e delle aree private abbandonate e degradate, presenti sul territorio comunale, di

- eseguire in via immediata tutti gli interventi di pulizia e manutenzione finalizzati all'eliminazione degli inconvenienti igienico-sanitari e di tutte le situazioni che possono determinare una minaccia alla pubblica e privata incolumità, generare condizioni di grave pericolo per la salute oltre a rendere indecorosa l'immagine della città;
- c) i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
- d) Alle società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo - in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 75 c. 14 del regolamento Regionale 3/2017 - alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare la propagazione degli incendi. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio. All'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e regionali si applicano la specifica normativa e le disposizioni adottate dall'Ente di gestione. Si richiama l'obbligo, per proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate o in prossimità di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza, previsto dall'art. 75 c. 14-bis del Regolamento Regionale 3/2017.
- e) **Obbligo di realizzazione delle fasce protettive e divieti di abbruciatura delle stoppie e dei residui vegetali.** Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno metri cinque e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama il divieto di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, vigente dal 1° giugno al 20 settembre, di cui all'art. 25, c.1 lett. f) della Legge Regionale n. 26/2012.
- f) **Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e al riposo e loro gestione.** Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l'obbligo di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama l'obbligo, di cui all'art. 75 c. 14-bis del Regolamento Regionale n.3/2017, per i proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza.
- g) si rammenta, altresì, che durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, **nelle aree di cui sopra è sempre espressamente vietato:**
- accendere fuochi di ogni genere fino alla distanza di mt 100 dal bosco;
 - far brillare mine o usare esplosivi;
 - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
 - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 - esercire attività pirotecnica fino alla distanza di 1 km dal bosco, nonché accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.

DISPONE

- a) salvo i casi previsti dal Codice Penale, dalla legge n. 353/2000 o da diversa disposizione di legge, l'inosservanza dei divieti e prescrizioni di cui alla presente Ordinanza, sarà punita a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00;
- b) l'inosservanza del solo caso afferente all'obbligo di provvedere in via immediata alla pulizia delle aree abbandonate e degradate, riportato alla suindicata **lettera b)**, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad € 500,00, con riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio di detti interventi e rivalsa delle spese sostenute e degli oneri relativi a carico degli obbligati inadempienti;
- c) è fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- d) il Comando di Polizia Municipale e gli altri organi di vigilanza sono incaricati dei controlli per la corretta applicazione dell'Ordinanza e di comminare le sanzioni nei confronti dei trasgressori; il Comando di Polizia Municipale provvederà a comunicare l'elenco e l'ubicazione delle prese idriche esistenti sul territorio comunale, alla

competente Unità Operativa Dirigenziale “Genio Civile e Presidio di Protezione Civile” di Avellino della Regione Campania;

- e) di dare alla presente Ordinanza la più ampia diffusione previa affissione di manifesti, locandine, comunicati stampa, pubblicazione sul sito Web del Comune.

La presente ordinanza è trasmessa a:

- Prefetto di Avellino
- Comando di Polizia Municipale
- Comando Stazione Carabinieri di Ariano Irpino
- Comando Stazione Carabinieri/Forestale di Ariano Irpino
- Commissariato di P.S. di Ariano Irpino
- Compagnia G.d.F. di Ariano Irpino
- U.O.D. Genio Civile di Avellino
- R.F.I. – ANAS – Amministrazione Prov. le Avellino

INFORMA

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

RICHIAMA, infine, l'attenzione dei cittadini a segnalare l'avvistamento di un incendio ad una delle seguenti Amministrazioni:

TELEFONO	STRUTTURA	ORARIO
115	Vigili del Fuoco	
1515	Arma Carabinieri/Forestale	
800-449911	Regione Campania	
081 2323111	S.O.R.U. – Sala Operativa Regionale Unificata	H 24 – 7/7
0825 765670	S.O.U.P./S.O.P.I. - Sala Operativa di Avellino	08.00-20.00 – 7/7
0825 875142	Comando Polizia Municipale di Ariano Irpino	08.00-20.00 – 7/7
113 - 112	Altre Forze dell'Ordine	

Dalla Residenza Municipale

Ariano Irpino, lì 1 luglio 2021

Firma
Franza Enrico

*Firmato digitalmente